

# *Città di Follonica*



## *REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE*

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 11 dicembre 2019 modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 7 marzo 2022

## INDICE

TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	4
TITOLO II.....	4
INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE.....	4
Art.2 DEFINIZIONE DELLE ENTRATE .....	4
Art.3 DISCIPLINA DELLE ENTRATE .....	5
Art.4 CANONI, ALIQUOTE E TARIFFE .....	5
Art.5 AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI.....	6
TITOLO III .....	6
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE .....	6
Art.6 FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE .....	6
Art.7 SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE.....	7
Art.8 RAPPORTI CON IL CITTADINO .....	7
Art.9 ATTIVITA' DI CONTROLLO, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ...	8
Art.10 ATTIVITA' DI NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO .....	9
Art.11 AUTOTUTELA.....	9
Art.12 SANZIONI.....	10
Art.13 RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA.....	11
Art.14 DILAZIONE DI PAGAMENTO.....	11
Art.15 CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE.....	14
Art.16 COMPENSAZIONI.....	15
Art.17 RIMBORSI .....	16

Art.18 INTERESSI .....	16
TITOLO IV .....	16
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI .....	16
Art.19 CONTENZIOSO .....	16
Art.20 DIRITTO DI INTERPELLO .....	17
TITOLO V .....	19
RECLAMO E MEDIAZIONE.....	19
Art.21 OGGETTO.....	19
ART.22 EFFETTI .....	19
ART. 23 - SOGGETTI.....	20
ART. 24 – VALUTAZIONE .....	21
ART. 25 - PERFEZIONAMENTO E SANZIONI .....	21
TITOLO VI.....	22
DISPOSIZIONI FINALI.....	22
Art.26 NORME DI RINVIO.....	22
Art.27 ENTRATA IN VIGORE E APPROVAZIONI .....	23

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art.1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.n.446 del 15.12.1997 disciplina le entrate di carattere tributario e non tributario con esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici.
- 2) Il regolamento è adottato al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti-utenti.
- 3) Restano salve eventuali norme contenute nei regolamenti dell'Ente, di carattere tributario o meno e in particolare le disposizioni del Regolamento Comunale di contabilità purché non in contrasto o incompatibili con le norme dettate dal presente Regolamento.

## TITOLO II

### INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE

#### Art.2

#### DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

- 1) Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le entrate extra tributarie con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
- 2) Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle Leggi dello Stato le quali in attuazione della riserva dell'art.23 della Costituzione individuano i tributi di pertinenza del Comune le fattispecie imponibili i soggetti passivi e le aliquote massime.
- 3) Costituiscono entrate extra-tributarie tutte le entrate proprie che non rientrano nel precedente comma quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - entrate patrimoniali e assimilati e relativi accessori

- corrispettivi di concessioni di beni demaniali
- i canoni d'uso
- i corrispettivi di servizi pubblici e a domanda individuale
- qualsiasi altra forma di entrata spettante al Comune per disposizioni di leggi e regolamenti o a titolo di liberalità
- altre entrate proprie di diversa natura dalle precedenti.

### Art.3

## DISCIPLINA DELLE ENTRATE

- 1) Le entrate tributarie sono disciplinate da appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per l'emissione degli avvisi di accertamento le modalità di versamento, le disposizioni per la riscossione coattiva.
- 2) Le entrate non tributarie sono disciplinate, di norma con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione del canone o dei corrispettivi anche in relazione alla suddivisione del territorio comunale, le modalità di richiesta, il rilascio e/o la revoca di autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.
- 3) Tali regolamenti hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione salvo quanto diversamente previsto in materia con legge dello Stato.
- 4) I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie devono essere trasmessi agli organi competenti secondo le modalità e i termini previsti dalle disposizioni di legge.

### Art.4

## CANONI, ALIQUOTE E TARIFFE

- 1) Le aliquote, le tariffe, i canoni o i prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
- 2) Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario salvo diverse disposizioni di legge.

- 3) In caso di adozione delle deliberazioni oltre tale termine, i provvedimenti adottati esplicano efficacia dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario successivo.
- 4) In assenza di nuove deliberazioni si intendono confermate le aliquote, tariffe, canoni o prezzi fissati per l'anno precedente.
- 5) Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza il responsabile del servizio predispone idonea proposta da sottoporre alla Giunta.

#### Art.5

### AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI

- 1) Nel rispetto della normativa il Consiglio Comunale, in esercizio del principio di autonomia, con apposita deliberazione e nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, l'esenzioni.
- 2) Eventuali diverse agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili salvo espressa esclusione.
- 3) Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se consentito dalla legge o previsto da norma regolamentare possono essere applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

### TITOLO III

### GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

#### Art.6

### FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

- 1) Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie di entrate e per le attività anche disgiunte di liquidazione, accertamento, riscossione in conformità ai principi contenuti nell'art.52 del D.Lgs.446/1997.

- 2) La forma di gestione prescelta per ciascuna entrata deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia nonché fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
- 3) La forma di gestione mediante affidamento a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per i cittadini e deve prevedere forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi e la regolare esecuzione dei contratti.

#### Art.7

### SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

- 1) I responsabili dei singoli servizi sono tenuti a conseguire le entrate afferenti le risorse loro attribuite con il Piano Esecutivo di Gestione. Lo stesso obbligo ricade sul funzionario responsabile dei tributi appositamente nominato.
- 2) Il funzionario responsabile dell'entrata patrimoniale cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività di controllo e sollecito, nonché l'attività di riscossione coattiva dell'entrata.
- 3) Il funzionario responsabile delle entrate tributarie cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, l'attività di controllo e sollecito; sottoscrive ogni provvedimento anche di natura sanzionatoria connesso alla gestione delle entrate compreso gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune; dispone i rimborsi, cura l'attività inerente la riscossione coattiva delle entrate di propria competenza, nonché tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario e del contenzioso in genere così come disciplinato dal presente regolamento.
- 4) Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52 comma 5 lett.b) del D.Lgs.446/97 anche disgiuntamente la riscossione, liquidazione, l'accertamento dei tributi e di tutte le altre entrate gli stessi debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

#### Art.8

### RAPPORTI CON IL CITTADINO

- 1) I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità e buona fede.

- 2) Il Comune rende pubbliche le tariffe, aliquote, prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini, anche mediante pubblicazione sul sito internet.
- 3) Il Comune, attraverso gli uffici competenti, assicura un servizio di informazione in materia di entrate volto a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni contenute in leggi, regolamenti e in provvedimenti amministrativi con riferimento alle entrate applicate. L'obiettivo potrà essere conseguito anche mediante avvisi ed articoli su quotidiani locali e sul sito internet del Comune.

## Art.9

### ATTIVITA' DI CONTROLLO, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- 1) I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
- 2) L'attività di controllo, liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
- 3) I provvedimenti di cui sopra sono formulati secondo specifiche previsioni di legge e dei Regolamenti comunali.
- 4) Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge per le rispettive fattispecie.
- 5) Per le entrate comunali non tributarie si applicano le sanzioni previste dalla legge o in mancanza da specifici regolamenti comunali.
- 6) Per gli atti menzionati nel presente articolo ed in generale per tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate comunali, elaborati da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita dall'indicazione della firma a stampa del nominativo del funzionario responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993 e dell'art.1, comma 87, della Legge n.549/1995.
- 7) Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento a concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e il soggetto terzo.



## Art.10

### ATTIVITA' DI NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

- 1) Per la notifica degli atti di cui all'art.9, ferme restando le disposizioni di legge, il dirigente può nominare, con provvedimento formale, uno o più messi notificatori.
- 2) I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione ed il superamento di un esame di idoneità.
- 3) Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune e non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

## Art.11

### AUTOTUTELA

- 1) Il Funzionario responsabile del settore al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti ritenuti illegittimi.
- 2) Il Funzionario responsabile del settore al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata può revocare i propri provvedimenti qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
- 3) Nei poteri di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del Funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:

- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;

- doppia imposizione;
  - mancata considerazione di pagamenti;
  - mancanza di documentazione successivamente sanata;
  - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
  - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio
- 4) L'autotutela può essere esercitata sia dal Comune sia su iniziativa del soggetto obbligato/contribuente.
  - 5) Non è consentito l'esercizio di autotutela nel caso in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'ente.
  - 6) L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

## Art.12

### SANZIONI

- 1) Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria, e il funzionario responsabile dell'ufficio o servizio se trattasi di entrate patrimoniali.
- 2) Le sanzioni vanno applicate tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti oltre che dei Regolamenti approvati.
- 3) Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi del Decreti Legislativi n.471,472,473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche e integrazioni.
- 4) L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

## Art.13

### RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

- 1) La riscossione spontanea delle entrate può essere effettuata tramite tutte le forme previste dalla normativa vigente ovvero tenendo conto delle modalità indicate nei regolamenti dei singoli tributi. Nella definizione di tali modalità devono essere perseguite la velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme riscosse, la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione al Comune dei dati del pagamento stesso.
- 2) Il singolo versamento è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
- 3) Non si procede alla riscossione volontaria quando l'importo ordinario, dovuto per ogni anno, risulti inferiore a euro 12,00 fatto salvo quanto stabilito dallo specifico regolamento della corrispondente entrata.
- 4) Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a euro 12,00 fatto salvo quanto stabilito dallo specifico regolamento della corrispondente entrata.
- 5) Non si procede alla riscossione coattiva mediante ingiunzione quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a euro 12,00 salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.
- 6) La riscossione coattiva avviene secondo la procedura di cui a DPR n..602/73 qualora affidata al concessionario della riscossione; in alternativa, la riscossione può essere effettuata direttamente dagli uffici, utilizzando le procedure di cui al R.D. n.639/10.
- 7) Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910 sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 21 novembre 2000 o appositi decreti ministeriali.

## Art.14

### DILAZIONE DI PAGAMENTO

- 1) Per debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo o entrata, nonché delle disposizioni di cui al DPR. 29/09/1973 n. 602 e D.Lgs. 26/02/1999 n. 46, così come per i debiti di natura extra tributaria

relativi a somme certe liquide ed esigibili, il responsabile dell'entrata può concedere, a seguito di specifica domanda presentata dal contribuente, prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni di pagamenti delle somme dovute, secondo piani rateali che rispettino i seguenti limiti e condizioni:

- a) che il contribuente si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà
- b) l'importo da rateizzare non può essere inferiore a euro 100,00
- c) inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni o rateizzazioni; in caso di persone giuridiche l'assenza di morosità o di precedenti dilazioni deve essere verificata anche in capo ai soci
- d) revoca del beneficio concesso in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, in caso di revoca del piano lo stesso può essere riattivato se il debitore salda le rate scadute
- e) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi vigenti
- f) presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa di primaria compagnia nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore a €uro 30.000,00. La polizza fideiussoria deve essere prestata a garanzia del totale delle somme dovute ed avere validità per tutto il periodo della rateazione aumentato di un anno. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1157 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

In alternativa alla fideiussione di cui al punto f) la garanzia può essere prestata anche a mezzo ipoteca volontaria di primo grado, di cui agli artt. 2821 e seguenti del codice Civile, per un importo pari al doppio del debito da recuperare; l'ipoteca può gravare sia su immobili del debitore sia su immobili di terzi garanti, a patto che, in ambedue i casi, i beni siano liberi da formalità pregiudizievoli. Il debitore che intende avvalersi di tale facoltà, deve produrre, unitamente all'istanza di rateazione certificato ipotecario ovvero relazione notarile, da cui risulti la proprietà del bene sul quale s'intende accendere l'ipoteca volontaria, nonché perizia giurata comprovante il valore del bene medesimo; dai predetti documenti deve risultare l'avvenuta iscrizione ipotecaria.

- 2) E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già oggetto di rateazione.
- 3) Il requisito di "TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTA" è valutato attraverso i seguenti elementi:

- situazione debitoria
- perdita di occupazione ovvero collocazione in cassa integrazione
- spese mediche impreviste superiori a euro 5.000,00
- procedure di sfratto
- l'ultima dichiarazione dei redditi oppure attestato ISEE per le persone fisiche
- l'ultima dichiarazione dei redditi o bilancio approvato per le persone giuridiche

4) Il contribuente che trovandosi in comprovata “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione deve inoltrare, almeno 15 giorni prima della scadenza del debito, specifica e motivata domanda al Funzionario Responsabile dell'Entrata di questo Ente.

5) La domanda dovrà contenere:

- l'espressa indicazione della motivazione della richiesta di rateizzazione in relazione agli elementi di cui al precedente comma 3 debitamente documentati
- apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000 attestante il saldo dei conti correnti bancari o postali riferiti all'ultimo estratto conto disponibile ovvero copia dell'estratto conto
- per le persone giuridiche, visura camerale alla data della richiesta.

6) Nel caso in cui l'entità del debito sia superiore euro 100,00 la dilazione può essere concessa tenendo conto di quanto sotto indicato:

- debiti da 100,01 a 500,00 euro fino a 4 rate mensili
- debiti da 500,01 a 3.000,00 euro da 5 a 12 rate mensili
- debiti da 3.000,01 a 6.000,00 euro da 13 a 24 rate mensili
- debiti da 6.000,01 a 20.000,00 euro da 25 a 36 rate mensili
- debiti da 20.000,01 euro a 40.000,00 euro da 37 a 72 rate mensili
- ***debiti da 40.000,01 euro fino ad un massimo di 120 rate mensili***

7) Per importi superiori a euro 3.000,00 una volta avviata la riscossione coattiva la dilazione di somme da recuperare con ingiunzione fiscale può essere concessa alle condizioni e nei limiti

sopra indicati, soltanto previo versamento di un acconto pre-rateale almeno pari al 30% del debito, oltre gli oneri aggiuntivi correlati all'attivazione del procedimento.

- 8) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il pagamento di entrate non tributarie.

## Art.15

### CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE

- 1) Il responsabile della singola entrata o il Concessionario preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
  - a. irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche,
  - b. improcedibilità per limiti di importo,
  - c. improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva,
  - d. inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo,
  - e. inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi,
  - f. limite di importo che comporta l'anti economicità della procedura.
- 2) Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, l'inesigibilità è corredata da documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.
- 3) Il responsabile dell'entrata adotta apposito provvedimento motivato ai fini dello stralcio delle somme dal conto del bilancio nei termini e modalità indicate nel regolamento di contabilità.

## COMPENSAZIONI

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi comunali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

- 1) Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro o contestualmente al termine previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
  - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
  - b) il tributo al lordo della compensazione;
  - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo;
  - d) l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
- 2) Prima di procedere alla compensazione delle somme il contribuente deve acquisire il nulla osta dall'ufficio tributi del comune. In ogni caso il nulla osta non costituisce accertamento dell'esistenza delle somme di cui si chiede la compensazione.

L'Ufficio, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per le eventuali omissioni commesse, il relativo avviso di accertamento.
- 3) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data della prima applicazione della compensazione.
- 4) La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruoli.

## Art.17

### RIMBORSI

- 1) Il cittadino può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini stabiliti nelle norme che disciplinano le singole entrate.
- 2) La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- 3) Il rimborso del tributo o di altra entrata versata e non dovuta è disposto dal responsabile del servizio.
- 4) Fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, è dovuto il rimborso delle somme indebitamente versate per tutti gli anni non ancora prescritti al momento della presentazione della relativa domanda.

## Art.18

### INTERESSI

- 1) Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione, rimborso e dilazione utilizzando il tasso di interesse legale.
- 2) Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## TITOLO IV

### CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

## Art.19

### CONTENZIOSO

- 1) Il procedimento del contenzioso relativo alle entrate patrimoniali è disciplinato dalle norme del codice di procedura civile.

Il procedimento del contenzioso relativo alle entrate tributarie è disciplinato dal D.Lgs.



546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

- 2) Ai sensi di quanto previsto dallo statuto comunale, spetta al funzionario delegato, costituirsi in giudizio in ogni grado del contenzioso tributario, nonché mettere in atto le opportune azioni accessorie nell'interesse del Comune, quali la proposizione o l'accettazione di conciliazioni giudiziali.
- 3) Il contenzioso tributario può essere gestito direttamente dal Comune mediante i propri uffici tributi o legale.
- 4) Qualora ritenuto necessario, per ragioni organizzative o relative alle caratteristiche della controversia è possibile affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni all'ente.

#### Art.20

#### DIRITTO DI INTERPELLO

- 1) Il diritto di interpello è previsto e disciplinato dalla lettera a) dell'art. 11 della Legge n. 212/2000, nonché dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 156/2015.
- 2) Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziata e specifica istanza di interpello concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
- 3) La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.
- 4) Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
- 5) L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
- 6) Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

- 7) Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare cui deve essere data idonea informativa.
- 8) La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
- 9) L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
  - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
  - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
  - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
  - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
  - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
- 10) All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
- 11) Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
- 12) Le istanze sono inammissibili se:
  - a) sono prive dei requisiti di cui al comma 9
  - b) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

- c) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- d) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- e) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

## TITOLO V

### RECLAMO E MEDIAZIONE

#### Art.21

#### OGGETTO

- 1) Ai sensi dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

#### ART.22

#### EFFETTI

- 1) Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
  - a) l'ufficio competente;

- b) l'oggetto del procedimento promosso;
  - c) Il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
  - d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
  - e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
- 2) Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
  - 3) Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
  - 4) La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
  - 5) La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92.

## ART. 23

### SOGGETTI

- 1) Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, di norma, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/92 devono indicare:
  - a) il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
  - b) le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
- 2) Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.
- 3) Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.
- 4) In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere

compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del Comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

## ART. 24

### VALUTAZIONE

- 1) L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
  - a) all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
  - b) al grado di sostenibilità della pretesa;
  - c) al principio di economicità dell'azione amministrativa.
- 2) Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
  - a) l'accoglimento totale del reclamo;
  - b) la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
  - c) il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
  - d) il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
- 3) Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

## ART. 25

### PERFEZIONAMENTO E SANZIONI

- 1) Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

- 2) Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
- 3) Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
- 4) Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
- 5) L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
- 6) Le sanzioni amministrative si applicano secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art.26

### NORME DI RINVIO

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ENTRATA IN VIGORE E APPROVAZIONI

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 e dalla predetta data abroga le precedenti disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali di cui alle deliberazioni di C.C. n. 39 del 18.06.2008 e successivamente modificato ed integrato con atti C.C n.24 del 02.04.2009, C.C. n. 47 del 05.10.2010.